



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

**CAPITANERIA DI PORTO
MILAZZO**

Molo Marullo n. 5, 98057 – Milazzo (ME)
e-mail: cpmilazzo@mit.gov.it – pec: cp-milazzo@pec.mit.gov.it
Telefono: 090/9281110 – Fax: 090/9222612

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo di Milazzo:

- Visti** gli articoli 30, 68, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto, Capo del Circondario marittimo e Capo del Compartimento marittimo e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;
- Visto** l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. n. 455/1946 con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n.3/2001 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n.15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- Vista** la Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la "*Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane*";
- Vista** la Legge 8 luglio 2003 n.172 "*Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico*", ed in particolare l'art. 8 secondo cui "*In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo*";
- Visti** il Decreto Legislativo n. 229 del 03 novembre 2017 revisione ed integrazione del Decreto Legislativo del 18 luglio 2005, n.171 recante il "*Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell'art.6 della legge 8/7/2003 n.172*", in attuazione dell'art. 1 della Legge 07 ottobre 2015, n. 167 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Ministeriale del 29.07.2008 n.146;
- Viste** le più recenti Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto (di cui, da ultimo, la n. 143/2019);

Viste	le più recenti linee di indirizzo emanate dal Comando generale per le stagioni estive (di cui, da ultimo, il dispaccio prot.n.62711 in data 28.5.2015) nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
Vista	la circolare del Comando generale prot. n. 82/22468 del 3.4.2002 con cui è stata trasmesso una ordinanza standard di sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
Viste	le circolari del Comando generale prot. n. 09.01/30387 del 28.06.2005 e prot. n.02.01.04/31678 del 30.03.2006 recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti <i>"quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo"</i> ;
Vista	la circolare del Comando generale prot. n. 02.01.04/34660 del 7.4.2006 recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento a cui uniformare le Ordinanze di sicurezza balneare;
Vista	la circolare del Comando generale prot. n. 02.01/13413 del 8.2.2007 nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della <i>"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore"</i> ;
Vista	la circolare del Comando generale prot. n. 40802 del 13.05.2013 inerente <i>"l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per la attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile"</i> ;
Vista	la circolare del Comando generale prot. n. 91792 del 24.10.2013 inerente l'opportunità di un azione di coordinamento fra le Autorità marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare <i>"...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità..."</i> ;
Vista	la circolare del Comando generale prot. n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una <i>"collocazione ottimale"</i> e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute prot. n.13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
Vista	la nota n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con la quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
Vista	la circolare del Ministero della Salute prot. n. 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia <i>"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica..."</i> prescrivendo la necessaria disponibilità di un <i>"saturimetro arterioso"</i> tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
Visto	il Decreto Dirigenziale n. 476 del 01/06/2007 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari

e il D.D.G. n.707/2010 che ne estende l'applicazione indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Dirigenziale del 08 aprile 2021, emanato dal Dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana "Stagione Balneare 2021";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 50 del 30.04.21 "Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19" del Presidente della regione Sicilia;

Visti il D.M. in data 17 maggio 2018 *"istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Milazzo"* e il D.M. n. 153 in data 26.11.2018 approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta denominata "Capo Milazzo"

Vista l'ordinanza n. 19/2010 del 21.05.2010 che interdice alcuni tratti di mare a causa di fenomeni franosi che interessano la penisola di Capo Milazzo;

Vista la propria ordinanza n. 71/2011 del 23.08.2011 che interdice alcuni tratti di mare a causa di fenomeni franosi in località Capo Calavà del comune di Gioiosa Marea;

Vista la propria ordinanza n. 27/2002 del 22.05.2002 che disciplina le norme di comportamento all'interno della riserva orientata regionale dei *"Laghetti di Marinello"*;

Vista la propria ordinanza n. 02/2018 del 08.01.2018 disciplinante l'attività di noleggio/diving e locazione natanti da diporto;

Vista la propria ordinanza n. 30/2012 del 26.06.2012 avente ad oggetto i limiti di navigazione dalla costa per unità a motore nel compartimento marittimo di Milazzo;

Vista la propria ordinanza n. 31/2012 del 26.06.2012 disciplinante l'utilizzo degli acquascooter, delle tavole da vela, dei natanti a traino e altri mezzi simili;

Vista la propria ordinanza n. 59/2012 del 28/09/2012 che modifica ed integra le precedenti ordinanze sopracitate;

Vista la sentenza Cass. 15/02/2011, n. 3713, *"Pertanto, la norma dell'art.1164 Cod. Nav., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche"*;

Ravvisata la necessità di aggiornare e sostituire la propria ordinanza n. 09/2019 del 09/05/2019 e di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

ORDINA

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti.
2. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente marino, nel territorio del circondario marittimo di Milazzo deve informare immediatamente la Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Milazzo (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 090 9281110 (centralino) oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

Articolo 2 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. Per attività marittima (struttura attrezzata) si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima o privata dove il concessionario/titolare della struttura balneare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).
3. Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal Comune come "spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.
4. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente ordinanza si applica durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Siciliana e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:
 - Zona di mare antistante il litorale compreso fra i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Gioiosa Marea, e Piraino, compresi tra la foce del torrente Gallo (Villafranca Tirrena) e quella del torrente S'Angelo di Brolo.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

PT.1. ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)

Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

PT.2. COSTA

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione.

PT.3. CONCESSIONARIO/TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE

Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture attrezzate destinate alla balneazione, anche con ingresso gratuito (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, spiagge libere attrezzate, solarium e similari, complessi balneari pubblici o sociali), insistenti sul demanio marittimo o in area privata ubicata sulla costa;

PT.4. COSTE A PICCO

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono escluse dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

PT.5. DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

PT.6. FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area dove ricade la struttura balneare.

PT.7. PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili, disciplinati con ordinanza n. 31/2012 richiamata in premessa.

CAPO II

LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 4 – Zona di mare riservata ai bagnanti

1. La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla *costa* e di 100 metri dalle *coste a picco* così come definite all'articolo 3, pt. 4, negli orari dalle ore 09:00 alle ore 19:00, stabiliti dal competente Servizio Regionale, è destinata esclusivamente alla balneazione.

Articolo 5 – Segnalamenti nella zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 4, i concessionari/titolari delle strutture balneari ed i Comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:
 - a) la zona di mare riservata ai bagnanti (articolo 4) è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare (comunque in numero non inferiore a 2). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: “Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - *Red buoys: safe water limit for swimming* - *Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement à la baignade*”.

I titolari delle strutture balneari hanno facoltà di posizionare i gavitelli a 150 metri qualora, a 200 metri dalla costa, vi sia una elevata profondità dei fondali, previa comunicazione all'Autorità marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, sono fissate delle bandierine di colore rosso e nella comunicazione è precisata l'altezza del fondale presente a 200 metri dalla costa. Sono fatti salvi i divieti per le unità navali di cui all'articolo 6;

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari delle strutture balneari di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli;

- b) il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati, parallelamente alla costa, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo.

Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: “Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale) – *White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres)* - *Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres*”.

(profondeur 1,60 mètre)."

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) riportante la dicitura "ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - *WARNING - DANGER - deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers - ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés*";

c) i corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all'articolo 14.

Articolo 6 – Divieti particolari per le unità navali

1. Sono vietati, durante l'orario destinato alla balneazione, il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e simili, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa e a 200 metri dalle coste a picco. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:
 - a) le unità militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso e i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
 - b) piccoli natanti senza propulsione meccanica (vedasi definizione all'articolo 3, pt.7);
 - c) tutte le unità esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell'articolo 14).
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Le unità navali adottano tutte le misure necessarie affinché il proprio passaggio venga opportunamente segnalato.
4. Le moto d'acqua hanno l'obbligo di navigare a non meno di 500 metri di distanza dalla costa.
5. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto n. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.
6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza relativamente alla navigazione da diporto si rimanda alle norme ed alle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 7 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:
 - a) all'interno dei porti e fino a 200 metri dalle imboccature e delle strutture portuali misurati dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed in zone interessate al normale transito di navi ed imbarcazioni, ad eccezione del porto di Milazzo ove tale limite è elevato a metri 300;
 - b) fuori dai porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, campi boe, moli fissi o galleggianti, (se utilizzati per l'attracco di unità navali di qualsiasi natura), e dagli

- scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo), per una distanza di 50 metri;
- c) nelle rade/zone di ancoraggio;
 - d) all'interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
 - e) a meno di 10 metri dalle unità che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a);
 - f) in corrispondenza delle foci dei fiumi e dei torrenti fino a 50 metri dalla costa;
 - g) a meno di 200 metri da impianti di itticultura e mitilicoltura;
 - h) nelle zone di mare prospicienti i siti interdetti in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, dalle competenti Autorità. A tal fine le amministrazioni dei citati Comuni rivieraschi appongono idonei cartelli monitori;
 - i) in tutte le altre zone di mare che risultano interdette alla balneazione in forza di ordinanze emanate da questa Autorità marittima.
2. I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, utilizzano i segnalamenti previsti per le attività subacquee o indossano una calottina rossa.

CAPO III

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 8 - Servizio di salvamento - generalità

1. I concessionari/titolari delle strutture balneari hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; analogo obbligo ricade sui Comuni nelle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) durante le ore di balneazione.
 2. Il consorzio fra diversi stabilimenti balneari per il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all'Autorità marittima che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.
 3. Le risorse umane e strumentali impiegate nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con la cui organizzazione vige l'obbligo di collaborazione.
 4. Ai fini di cui al comma 3, i concessionari/titolari delle strutture balneari e i Comuni (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) sottoscrivono una dichiarazione come da Allegato 1. La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche al personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti intercorse dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata l'utenza telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvataggio.
 5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli assistenti bagnanti dipendenti, il titolare della struttura balneare è responsabile di informare tempestivamente questa Capitaneria di porto dell'evento. In caso di intervento che, in ragione dell'entità, comporti la redazione del rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore.
 6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto.
- Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art.3, co.1, pt.1).

L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 9 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti

1. Il servizio all'interno delle strutture balneari è assicurato contemporaneamente da non meno di due assistenti bagnanti fino a 160 metri di fronte mare. Se il fronte mare è superiore, è impiegato un ulteriore assistente bagnanti ogni 80 metri o frazione¹.
2. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno dello stabilimento/struttura balneare con personale distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia secondo le modalità prescritte dal Decreto del Dirigente competente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari di stabilimenti/strutture balneari curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea.
3. Gli assistenti bagnanti di cui al comma 1, non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza come indicato all'art. 12 co. 1 lett. a). Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un assistente bagnanti.
4. Ove non risulti assicurato tale servizio, il pubblico ufficiale accertatore procederà a contestare la violazione ai sensi di legge e a diffidare il concessionario/titolare della struttura balneare all'immediata sospensione dell'attività balneare sino al ripristino del servizio di salvataggio, redigendo apposito verbale di diffida. Si dovrà procedere altresì ad apporre dei cartelli ben visibili all'utenza con la seguente dicitura **"ATTENZIONE – BALNEAZIONE SOSPESA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

Articolo 10 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli assistenti bagnanti sono realizzate, a cura dei titolari delle strutture balneari, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri, sormontate da un ombrellone di colore rosso e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza.
2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata, a cura degli assistenti bagnanti, su disposizione del titolare della struttura balneare o dell'Autorità marittima, una delle seguenti bandiere:
 - a) bandiera bianca: indicante la regolare attivazione della postazione;
 - b) bandiera gialla: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
 - c) bandiera rossa: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'assistente bagnanti.

¹ Ad esempio: da 160 a 239 metri di fronte mare sono impiegati 3 assistenti bagnanti; da 240 sino a 319 metri di fronte mare sono impiegati 4 assistenti bagnanti.

3. Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) indicanti il significato dei gavitelli di cui all'articolo 5, co.1, lett. a) e b) e delle bandiere di segnalazione di cui al comma 2 con le diciture elencate di seguito:

- bandiera bianca: “tempo buono e regolare attivazione della postazione - *white flag: good weather conditions, lifeguard on duty - Drapeau blanc: beau temps et surveillance assurée*”;
- bandiera rossa: “balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili - *red flag: danger, for swimming due to bad weather and/or sea conditions or no lifeguard on duty. No boating and no use of rubber dinghies; no hiring of rafts, pedal boats, windsurf boards or similar – Drapeau rouge: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse*”;
- bandiera gialla: “causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni - *yellow flag: strong wind. It is forbidden to have beach umbrellas open - Drapeau jaune: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols*”.

Anche durante l'esposizione della bandiera rossa l'assistente ai bagnanti dovrà stazionare sull'apposita piattaforma di assistenza ai bagnanti.

4. Ogni postazione dell'assistente bagnanti è fornita delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:

- a) 1 binocolo;
- b) 1 fischietto;
- c) 1 maschera e snorkel;
- d) 1 paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
- e) 1 megafono;
- f) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
- g) casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa del fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

Articolo 11 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni struttura balneare è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio o simili, di colore rosso e recante su entrambi i lati la scritta “SALVATAGGIO”. L'unità in nessun caso è destinata ad altri usi.
2. Il mezzo è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.
3. Il pattino, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:
 - a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - b) un mezzo marinaio/gaffa;
 - c) un'ancora.
4. E' data facoltà al responsabile del servizio di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante destinato al servizio di salvamento, una moto d'acqua (acquascooter) posizionandola

a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di porto di Milazzo formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
- c) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
- d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnanti munito di brevetto;
- e) la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
- f) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato).

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

Articolo 12– Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

1. L'assistente bagnanti, fatti salvi gli obblighi in capo ai concessionari/titolari delle strutture balneari, rispetta le seguenti prescrizioni rispondendo personalmente delle violazioni²:
 - a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 9, co.3;
 - b) porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
 - c) indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto;
 - d) posiziona le dotazioni di cui all'articolo 10 comma 4) in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 11;
 - e) issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 10;
 - f) vigila che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera.

² In solido con il *titolare della struttura balneare* o con il Comune per il servizio erogato sulle spiagge libere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge n.689/1981

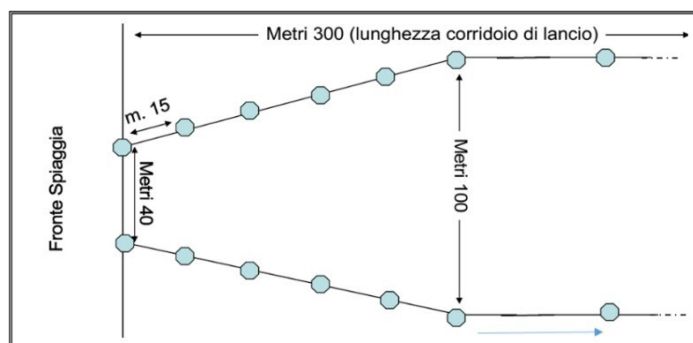
Articolo 13 – Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni stabilimento balneare, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotato di:
 - a) salvagente anulare di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del fronte mare in concessione;
 - b) idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente;
 - c) apposito locale adibito al primo soccorso presso cui è disponibile:
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale;
 - 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a un litro ciascuna (o in alternativa n. 2 bombole individuali della capacità non inferiore a due litri ciascuna;); riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto ed attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore;
 - saturimetro arterioso;
 - 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini
 - mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - *pocket-mask* per respirazione bocca – naso - bocca;
 - 1 barella/tavola spinale;
 - Un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie.
2. Si auspica, inoltre, che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i titolari di strutture balneari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti.
3. I titolari/concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita al momento del controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di porto delle eventuali problematiche, nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 14- Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio individuano aree, posizionate perpendicolarmente alla costa, riservate al transito delle unità all'interno delle zone riservate alla balneazione.
2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri 10 e lunghezza pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*);
 - b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;

- c) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - d) segnalazione a terra con cartello idoneo riportante la dicitura *“corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area - reserved for boats - Chenal d'accès réservé aux bateaux - baignade interdite”*.
3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf*, hanno una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della *costa* e non inferiore a 100 mt alla distanza di 100 mt dalla *costa*, come da schema esemplificativo sotto-riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla costa.



Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi.

4. E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
5. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo concessorio/autorizzativo:
 - a) concessionari/titolari delle strutture balneari, se effettuano attività di noleggio/locazione o uso di unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o *diving* da/per spiagge e/o isole, per finalità turistiche, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'ordinanza sul noleggio N. 02/2018 richiamata in premessa.

Articolo 15 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere (*costa*, art.3, pt.2), assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dall'articolo 5, comma 1, lett. a) e b).
2. I Comuni, se non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone i mare di cui all'articolo 5 comma 1, lett. a) e b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- *“balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – Swimming not safe. No lifeguard - Baignade dangereuse pour le manque de service de secours appropriée”*;

- *“limite acque interdette alla navigazione non segnalato – Safe water boundary not marked - Limite les eaux interdits à la navigation non signalée”;*
- *“limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – Safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - Limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée”;*

I Comuni verificano periodicamente l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione.

3. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 – Altri divieti

Articolo 16 - Disposizioni particolari per la pesca

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione. Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. n.1639/68 e D.lgs. 04/2012.
2. È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla costa o da unità all'interno dell'area riservata alla balneazione. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive preventivamente autorizzate secondo Legge e disciplinate da apposite ordinanze.
3. E' vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione).

Articolo 17 – Altri divieti vigenti durante la stagione balneare

1. Nel corso della stagione balneare è inoltre vietato:
 - a) Decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili;
 - b) Sorvolare le spiagge e la zona riservata fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile a quota inferiore a 1000 piedi (300 metri circa).

Articolo 18 – SARS-CoV-2

1. Tutte le attività oggetto della presente Ordinanza potranno espletarsi, qualora consentite e praticabili, in osservanza di tutte le misure, i protocolli e le “linee guida” previsti nei vigenti provvedimenti emanati al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 dai competenti Organi Statali e Regionali, nonché di tutti quelli futuri che verranno predisposti in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, a cui si fa espresso rinvio.
2. Le violazioni delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del virus Covid-19, sono punite con le modalità e con le sanzioni pecuniarie stabilite dalle vigenti disposizioni di legge nella specifica materia

SEZIONE 2 – *Divulgazione e norme procedurali*

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente ordinanza di sicurezza balneare n.09/2019 citata in premessa. Ogni eventuale richiamo a precedenti ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di porto e la sua divulgazione sarà altresì assicurata mediante trasmissione ai comuni rivieraschi, alle altre Amministrazioni interessate e mediante l'inserimento nella pagina "ordinanze" del sito web di questo Comando (<http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo/Pages/ordinanze.aspx>).

Articolo 20 - Obbligo di affissione

1. La presente ordinanza, è esposta dai concessionari in luogo ben visibile, all'ingresso delle strutture turistico-balneari e delle strutture destinate alla nautica da diporto. Gli stabilimenti balneari devono riportare, altresì, apposita cartellonistica informativa recante i numeri di pronto intervento e soccorso nonché il significato delle bandiere esposte.

Articolo 21 - Sanzioni

1. I contravventori delle norme di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n.171 del 18/07/2005), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e, per quanto applicabili, ai sensi del D.lgs. 04/2012 del 09/01/2012 in materia di pesca.

Milazzo, 19 giugno 2021

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Massimiliano MEZZANI

Allegato 1 all'ordinanza di sicurezza balneare - scheda informativa servizio di salvamento

(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente a _____
in via _____,

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO (barrare la casella corretta)	☐ titolare della Concessione Demaniale (Licenza) n. _____ / _____ quale titolare della società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare sito nel comune di _____ in via _____, fronte mare pari a mt. _____ (art.3, pt.6, dell'ordinanza di sicurezza balneare); Numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____
	☐ funzionario del Comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza; Numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____

comunica, di seguito, i dati degli assistenti ai bagnanti impiegati presso lo stabilimento nel corso della stagione balneare 202__, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

QUADRO B
DATI ASSISTENTI BAGNANTI

Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).

1. nome: _____, nato a _____
_____ il _____ cell. _____, brevetto
rilasciato da _____ n. _____ con scadenza in data _____,
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

2. nome: _____, nato a _____
_____ il _____ cell. _____, brevetto
rilasciato da _____ n. _____ con scadenza in data _____,
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

3. nome: _____, nato a _____
_____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
n. _____ con scadenza in data _____,
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

4. nome: _____, nato a _____
_____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
n. _____ con scadenza in data _____,
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

5. nome: _____, nato a _____
_____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____

n. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

6. nome: _____, nato a _____

_____ il _____

cell. _____, brevetto rilasciato da _____

n. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

Luogo e data

_____, _____

In Fede

Allegato 2 all'ordinanza di sicurezza balneare

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. ____ del ____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI
MILAZZO**

Check-List autoverifica

1	esposizione in luogo ben visibile dell'ordinanza di sicurezza balneare, di apposito cartello riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 20 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dal competente assessorato regionale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del <i>fronte mare</i> . <i>(art. 5, co. 1 lett. a dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
4	(nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti) messa in opera di corridoi di lancio aventi larghezza = > 10 mt., profondità pari a 300 mt. dalla costa – delimitato da gavitelli gialli o arancione collegati da sagola galleggiante distanziati ad intervalli di 15 mt. nei primi 100 mt. e successivamente ad intervalli di 50 mt., segnalato all'imboccatura a largo con bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione e a terra con cartello idoneo. <i>(art. 14 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancora, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 11 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
6	segnalamenti limite acque sicure. <i>(art. 5, co. 1 lett. b dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
7	cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, 3 bombole individuali con capacità non inferiore ad un litro, (o in alternativa 2 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a due litri ciascuna) munite di riduttore di pressione completa di selettore di flusso con regolazione litri/minuto, maschera per ossigenoterapia monouso per adulti e per bambini; saturimetro arterioso; 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini; mascherine per respirazione bocca a bocca; pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca; 1 barella/tavola spinale; un pallone di ventilazione autoespansibile "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità sanitarie; <i>(art. 13 co. 1 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

8	una postazione degli assistenti ai bagnanti su piattaforma sopraelevata di almeno 2 mt. rispetto al livello del mare sormontata da un ombrellone di colore rosso, collocate in prossimità della battigia tale da permettere la migliore visibilità dello specchio acqueo di competenza con apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. (art. 10 co.1 e co.2 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
9	n. 2 assistenti bagnanti (con apposita tenuta identificativa) in servizio contemporaneo fino a 160 mt. di fronte mare e N.1 assistente bagnanti per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte mare. (art. 9 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
10	l'assistente bagnanti deve avere in dotazione: n.1 binocolo; n. 1 fischietto; n.1 maschera con snorkel, un paio di pinne da salvamento o mezza pinne; n. 1 megafono, n.1 rullo fissato su palo alla terra ferma con mt. 200 di sagola galleggiante all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can o un rescue tube, n.1 casco di protezione e calzature antiscivolo (solo in caso di costa rocciosa); (art. 10 co. 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 13 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
12	l'assistente bagnanti indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto. (art. 12, co. 1 lett. c) dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia mantenuta libera. (art. 12, co. 1 lett. f) dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
14	comunicazione personale preposto al servizio di salvamento, utenza telefonica dello stabilimento per la pronta reperibilità. (art. 8 co. 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima n. _____ rilasciata in data _____. da _____ Estensione del fronte mare mt. _____. Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione n. _____ rilasciata in data _____. Gestione _____.

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-
--